



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Dagli oziosi ai ravers: dal tramonto del processo all'alba del "fine confisca mai".

Non abbiamo mai nascosto il timore che la prevenzione, con il suo micidiale arsenale inquisitorio, stesse via via diventando il nuovo modello di processo, un apparato procedimentale dai tratti indefiniti che elude i principi liberali propri del giusto processo, vissuti dalla cultura giustizialista come ostacoli alla rapidità ed alla efficienza del processo stesso; ci riferiamo alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, piuttosto che nelle stanze delle procure o negli uffici di polizia, alla parità fra accusa e difesa, alla delimitazione dei tempi e dei modi entro i quali una persona può essere perseguita e sottoposta alle indagini ed al processo, sotto pena della improcedibilità della azione repressiva dello Stato.

La riforma Cartabia, ormai prossima alla entrata in vigore, per la prima volta ufficializza una sorta di interscambio tra il sistema di matrice poliziesca dell' apparato della prevenzione con il processo penale: ciò accade attraverso l' introduzione dell'art. 578-ter c.p. secondo il quale, se vi è stata confisca di beni, essa sopravviverà per novanta giorni alla estinzione del processo per superamento del termine di prescrizione di due anni, e manterrà efficacia ove nello stesso termine venga "confermata" da parte del giudice della prevenzione.

Questa disposizione, introdotta dal legislatore delegato per salvare gli effetti della confisca dalla caducazione del processo, solleva forti perplessità e si espone a censure che, senza pretesa di una analisi giuridica approfondita, vengono in rilievo ad una prima lettura della norma processuale.

L'art. 578 ter innanzitutto positivizza la mai sufficientemente stigmatizzata disciplina di creazione giurisprudenziale che consente di disporre la confisca anche al di fuori di una condanna formale, estendendone la applicazione ad ogni forma di confisca obbligatoria ed ampliando l'area della diretta, salvando così le misure ablative dagli effetti della estinzione del reato per il maturare della prescrizione.

La nuova norma, se possibile, modifica in senso peggiorativo l'attuale assetto all' interno del quale era pur sempre previsto un controllo di merito sui motivi di impugnazione, affidato ai giudici penali, sebbene in via soltanto incidentale e per decidere ai soli fini del mantenimento della confisca in quanto subordinato, come recita il testo dell'art. 578 bis, al "*previo accertamento della responsabilità dell'imputato*", destinato ad essere sterilizzato dall'esaurirsi dei casi in cui verrà dichiarata la prescrizione in grado di appello.

Ma ciò che davvero inquieta è la previsione del II e del III comma della disposizione appena varata, a tenore dei quali "*Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344 - bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*"

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Appare assai chiara la linea ispiratrice che si cela dietro l'introduzione dell'art. 578-ter c.p.: si intende mitigare l'effetto della improcedibilità, "rinviano" il sequestro nelle mani del Pubblico Ministero, sulla linea di una ideale divisione del lavoro fra giustizia ordinaria e materia della prevenzione.

Questi, libero dai rigori dello statuto della prova penale ed al riparo dalle pretese della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, così come della preoccupazione per i termini dell'azione, imboccherà un cammino meno disagiata verso il soddisfacimento della pretesa ablativa dello Stato e dell'azione repressiva sul patrimonio.

Non è davvero difficile immaginare che quella medesima confisca, disposta da una sentenza di merito di primo grado che non verrà mai sottoposta alla doverosa verifica da parte dei giudici di appello circa la responsabilità dell'imputato, troverà agevolmente "conferma" e mera "ratifica" da parte dei giudici della prevenzione per i quali, - come noto- il quantum della prova per affermare la pericolosità del soggetto (e non la colpevolezza) è ben al di sotto dello standard richiesto per la condanna in sede penale.

Senza alcun dubbio, a seguito del trasferimento del fascicolo al Tribunale della prevenzione saranno verosimilmente sufficienti, per i giudici della prevenzione, le statuizioni contenute nella sentenza penale di merito, sebbene non passata in giudicato né sottoposta ad alcun vaglio critico da parte di altro giudice, per inquadrare il proposto nelle categorie dei soggetti pericolosi, una volta venuta meno la necessità dell'accertamento della responsabilità penale.

D'altro canto è irrealistico supporre che nel termine di novanta giorni il giudice della prevenzione, come si è detto vincolato ad una regola di giudizio assai meno rigorosa rispetto ai criteri Bard che sanciscono il limite oltre il quale la colpevolezza non può essere dichiarata, possano assumersi il rischio di porre in nulla la pretesa ablativa dello Stato perché gli inutili legacci che impediscono il celere esercizio della giurisdizione hanno fatto sì che il processo penale sia durato troppo a lungo sebbene l'imputato, nella fase dell'appello, sia estraneo alla gestione dei tempi della giustizia.

Insomma, siamo al cospetto di un monstrum giuridico, creato dal legislatore attraverso la riforma, costituito da una sanzione di natura sostanzialmente penale, quale è indiscutibilmente la confisca per equivalente, che resta in piedi nonostante la improcedibilità della azione penale.

Le apparenze, davanti all'Europa, sono salve: non si può essere imputati in eterno ma la sostanza, tuttavia, è un'altra: si può essere "proposti" a vita.

È l'ultimo tassello del "fine processo mai".

Il precipizio verso il vetero-inquisitorio costeggia il percorso di evoluzione e di espansione delle misure di prevenzione, il cui primo decisivo impulso di rinviene nel pacchetto sicurezza del 2008 che, consentendo la confisca disgiunta dalla misura di prevenzione personale, l'ha resa uno strumento agile e deformalizzato nella repressione della criminalità da profitto.

Repressione e non più prevenzione, perché da tempo la pericolosità personale dei proposti ha assunto il ruolo, per usare le parole di SSUU Spinelli, del presupposto fattuale e della "misura temporale" dell'ablazione, nel senso di consentire la confisca anche in assenza di prognosi della futura pericolosità, purché di beni -spesso di interi patrimoni- acquisiti in costanza di pregresse e sospette manifestazioni



delittuose, la cui natura illecita è presuntivamente affidata al mero squilibrio fra le dichiarazioni dei redditi ai fini fiscali ed il tenore di vita tenuto o il valore dei beni stessi .

Dalla prevenzione di fenomeni di marginalità ed emarginazione (destinate agli “oziosi e vagabondi”), come erano in origine, le misure di prevenzione oggi si sono trasformate in un vero e proprio strumento repressivo autonomo, applicabile al di fuori di elementi certi e prevedibili ed al di fuori delle regole del giusto processo.

Le limitazioni della libertà e della proprietà in una società democratica devono invece trovare un limite in rapporto agli obiettivi perseguiti, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza che delimitino la possibilità di usare strumenti “taglianti e pericolosi”, per usare le parole di un noto giurista, oltre la legittima esigenza di tutela del bene giuridico leso dai comportamenti illeciti.

L’idea che sia legittimo un “processo al patrimonio” che, sullo sfondo opaco del sospetto di commissione di reati (come si vedrà, non soltanto lucro genetici) apra la strada alla verifica , senza tempo e senza limiti estensivi, della provenienza lecita dell’intero patrimonio non può non porre un serio problema di garanzie a tutela degli interessi e dei diritti di coloro che vengono attinti, spesso senza basi solide , da misure in grado di rovinare aziende e incidere in modo irreversibile sulla vita stessa dei destinatari di essi.

E’ paradossale che il legislatore della riforma, nell’inserire nel codice di procedura penale questo strumento di applicazione spiccatamente inquisitoria, non si ponga con urgenza un problema serio di garanzie, conseguente alla mancanza di chiarezza dei presupposti, in termini di tassatività delle fattispecie, alla imprescrittibilità dell’azione, per cui la misura di prevenzione può essere richiesta ed applicata senza limiti di tempo rispetto al fatto-indice di pericolosità, alla sottrazione alla riserva di Legge, per cui la norma può essere etero-integrata dalla produzione giurisprudenziale, con effetto di formante del precetto in funzione legislativa impropriamente concorrente, alla retroattività delle norme di sfavore e, per effetto della “tassativizzazione giurisprudenziale” avallata anche dal Giudice delle Leggi con la sentenza 24/19, anche della integrazione interpretativa del precetto, soltanto per rimanere agli aspetti più generali del sistema.

La previsione di presunzioni di derivazione illecita del patrimonio del proposto, che invertendo l’onere della prova e ponendolo a carico di chi si difende, sovverte i canoni della accusatorietà, la tendenziale instabilità del giudicato, che consente la ripetuta attivazione dell’azione di prevenzione sulla base di presupposti di fatto non solo nuovi, ma anche semplicemente non valutati, sono alcuni fra i caratteri di eccezionalità che imporrebbero di non sviare l’applicazione delle misure di prevenzione dalla loro funzione storica ossia quella di prevenire manifestazioni di pericolosità che si presentassero concrete e, soprattutto, future.

Neppure i richiami della Giurisprudenza europea sono bastati a sensibilizzare il legislatore nazionale, indirizzandolo ad inserire nella agenda politica un rimedio ai punti nevralgici rimasti aperti dopo l’intervento della Corte Costituzionale , in punto di effettiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione (in tema di effettività della difesa, diritto alla prova, standard probatori minimi , espunzione effettiva del sospetto quale mezzo di prova della pericolosità, tassatività dei presupposti di pericolosità anche qualificata), così da rispettare quegli livelli minimi di garanzia che dovrebbero disciplinare azioni



che sfociano in sanzioni che , pur non essendo assimilate a pene, come queste ultime hanno caratteristiche spiccatamente afflittive.

Al contrario, e per venire ai fatti di recentissima attualità, il decreto legge del 31 ottobre rappresenta un passo significativo verso una autentica e definitiva trasformazione della prevenzione in chiave smaccatamente sanzionatoria.

Il “neonato” art. 434-bis c.p., non si limita infatti a punire con la reclusione coloro che, in numero superiore a 50, si radunino pericolosamente per l’ordine pubblico, ma include coloro che siano indiziati di tale delitto nella vasta platea dei soggetti connotati di pericolosità qualificata i quali, al pari dei mafiosi, dei corrotti e degli altri autori di gravissimi reati, possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il paradosso sembra evidente: paragonare i mafiosi ai ravers offre una idea plastica di come il sistema persegua chiari obiettivi repressivi, posti a distanza siderale non solo rispetto alla lotta alla mafia e o alla criminalità lucrogenetica a tutela del mercato e delle imprese sane; esso rappresenta il passo decisivo verso la assegnazione alla prevenzione di una sanzione impropria, derivante dalla potenziale attrazione del cittadino, raggiunto da indizi di partecipazione ad una riunione sediziosa, per rimanere nell’esempio più eclatante ed attuale, nell’orbita delle indagini di prevenzione, con tutto quello che ne consegue nella sua sfera privata e lavorativa.

Dalla lotta alla marginalità, in sintesi, al cuore del contrasto, senza garanzie, a fenomeni criminali ormai tanto eterogenei da non nascondere più, neanche formalmente, la loro natura ormai anche formalmente repressiva.

Mentre pare tramontare la stella delle garanzie sul processo penale, sorge l’alba del “diritto della prevenzione punitiva”.

Roma, 16 novembre 2022

L’Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione